



PROPOSTA DI NORMA SU SISTEMA REGIS E PAGAMENTI

Articolo XY

1. Al fine di facilitare ed accelerare l'attuazione degli interventi che concorrono a realizzare gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, assicurando il corretto adempimento delle attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e pagamento, le amministrazioni centrali titolari delle misure adempiono entro il termine perentorio di 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento, al completamento dei dati necessari per l'accesso da parte dei soggetti attuatori al sistema informatico sviluppato ai sensi dell'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, (REGIS). In particolare, le amministrazioni centrali titolari sono tenute ad inserire le informazioni relative agli interventi oggetto di finanziamento, completi dei relativi CUP, e a richiedere la profilazione delle utenze dei soggetti attuatori.
2. Nel caso di variazioni dell'importo complessivo dell'intervento, ovvero di errato inserimento da parte delle amministrazioni centrali titolari del medesimo importo, i soggetti attuatori comunicano alle amministrazioni centrali gli importi corretti e le amministrazioni apportano le necessarie modifiche entro il termine perentorio di 15 giorni dalla comunicazione.
3. Entro il termine perentorio di 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento le amministrazioni centrali titolari pubblicano in apposita sezione del portale "Italia domani" i manuali tecnico-operativi contenenti gli obblighi e le scadenze in capo ai soggetti attuatori e le informazioni necessarie, inclusa la parte documentale, da inserire sul sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, (REGIS). I manuali tecnico-operativi di cui al periodo precedente contengono l'indicazione del dirigente di riferimento della misura e dei contatti di assistenza tecnico-operativa dell'amministrazione centrale titolare.

4. I soggetti attuatori, entro 15 giorni dalla pubblicazione dei manuali di cui al comma 3, sono tenuti ad adeguare le informazioni inserite sul sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, (REGIS), ovvero ad inserire tempestivamente le stesse. Le informazioni relative al monitoraggio devono essere, poi, aggiornate ad ogni avanzamento significativo dell'intervento.
5. I soggetti attuatori, sulla base delle indicazioni fornite dai manuali di cui al comma 3, trasmettono i rendiconti degli interventi ad avanzamenti significativi della spesa.
6. I pagamenti devono essere effettuati dal Mef, entro quindici giorni dal caricamento nel sistema Regis, da parte dei soggetti attuatori, della rendicontazione di cui al comma 5, eventualmente comprensiva di fattura non quietanzata.
7. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento, il Servizio centrale per il PNRR costituito presso la Ragioneria generale dello Stato emana le disposizioni di attuazione dell'accesso, anche in modo diretto da parte dei soggetti attuatori, all'anticipo di risorse si cui all'articolo 9, commi 6 e 7, del decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, in modo che sia assicurata, mediante apposita funzionalità del sistema REGIS, la provvista di liquidità richiesta per assolvere agli anticipi nei confronti delle imprese, in corrispondenza delle condizioni previste al comma 6.
8. Il Ministero dell'Interno è autorizzato ad erogare i contributi relativi alle opere di cui ai commi 29 e seguenti dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160, ricondotte nell'ambito degli interventi finanziati con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, secondo le scadenze previste dalla disciplina attuativa, in deroga alle prescrizioni di cui al comma 6, sulla base di semplice richiesta formulata dai soggetti attuatori sotto la responsabilità dei rispettivi RUP, ad eccezione della quota finale successiva alla conclusione dei lavori debitamente certificata, che resta condizionata alla verifica dei requisiti di attuazione di ciascun intervento. Il mancato riscontro dei requisiti di attuazione previsti dalla disciplina attuativa degli interventi di cui al presente comma comporta l'attivazione delle procedure di recupero delle quote di contributo erogate. Il Servizio centrale per il PNRR costituito presso la Ragioneria generale dello Stato provvede, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, a mettere a disposizione dei soggetti attuatori di cui al primo periodo una apposita scheda di richiesta nell'ambito del sistema REGIS, affinché il Ministero dell'Interno possa erogare mensilmente le quote di contributo richieste nel mese precedente.

Motivazioni

La norma interviene attraverso quattro disposizioni che concorrono ad un significativo snellimento delle fasi di alimentazione ed allineamento dei dati del sistema REGIS e dei processi di erogazione intermedi dei contributi previsti nell'ambito del PNRR.

*Con il **comma 7-bis** si dispone l'urgente verifica da parte dei ministeri titolari delle misure previste dal PNRR e dal PNC dell'effettivo grado di aggiornamento del sistema REGI con riferimento all'inserimento degli interventi e dei relativi CUP, così da disporre di un quadro definito presso il Servizio centrale PNRR (Mef-RGS) responsabile di REGIS. Lo stesso comma prevede inoltre che, in caso di assenza di CUP relativi a interventi oggetto di finanziamento PNRR o PNC, sia lo stesso soggetto attuatore a poter inserire in REGIS i dati identificativi dell'intervento e i relativi CUP. Con il **comma 7-ter** si dispone che tutti i pagamenti relativi al PNRR-PNC possano essere erogati sulla base della registrazione della fattura, anche non quietanzata da parte del soggetto attuatore, sul sistema REGIS. L'obbligo attualmente vigente, salvo che per gli acconti iniziali generalmente previsti dalle diverse misure, di esporre una fattura già quietanzata (quindi pagata con risorse in prevalenza ricavate dalla cassa propria dell'ente attuatore) costituisce un grave ostacolo al processo di pagamento, con particolare riferimento alla significativa quota di enti territoriali attuatori in condizioni di tensione finanziaria, anche con riferimento al problema dei ritardi di pagamento, il cui abbattimento è peraltro oggetto di una misura di carattere ordinamentale interita nel PNRR. È ovviamente previsto l'obbligo di tempestiva registrazione dell'avvenuto pagamento da parte del soggetto attuatore beneficiario dell'erogazione.*

*Il **comma 7-quater** dispone la realizzazione a cura del Servizio centrale PNRR di un'apposita funzionalità nel sistema REGIS e di correlate disposizioni attuative per assicurare l'accesso diretto da parte dei soggetti attuatori di misure PNRR-PNC al dispositivo di anticipo di risorse di cui al comma 6 del dl 152/2021, recentemente innovato con l'art. 6 del dl 13/2022. Il dispositivo consente, in caso di anticipo del raggiungimento di stati di avanzamento degli interventi, di disporre di liquidità anticipata "in conto risorse" e di rivedere le tempistiche di acquisizione dei contributi in conseguenza delle modifiche al cronoprogramma dei lavori rispetto alle previsioni iniziali. Questo meccanismo acquisterà maggior importanza con la crescita degli affidamenti attualmente in fase di avvio.*

*Infine, con il **comma 7-quinquies**, si semplifica la procedura di erogazione delle quote intermedie dei contributi relativi alle cd "piccole opere" (co. 29 e ss. l. 160/2029, di complessivi 3 mld. di euro), che potranno essere erogate a semplice richiesta del responsabile di procedimento, da immettere in REGIS sulla base di un apposito modulo di richiesta, rimandando i controlli alla fase di erogazione del saldo*

e prevedendo la revoca del contributo in caso di mancata corrispondenza della documentazione registrata ai requisiti richiesti. Molti di questi interventi (molto numerosi e di piccola entità unitaria) sono stati avviati prima della confluenza nel PNRR, per un valore del contributo pari a circa la metà del totale e non sono tuttora presenti in REGIS per effetto delle difficoltà di identificazione dei CUP ai fini del travaso dei dati dal sistema BDAP-MOP.